

Indirizzi per la gestione 2024 della Società Sviluppo Toscana Spa

La Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 bis comma 4 lettera b) della L.R. 28/2008, definisce gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di Sviluppo Toscana Spa.

Detti indirizzi sono dettati inoltre in ottemperanza alla nota di aggiornamento al DEFR, che dispone che per le società in house la Giunta regionale emani annualmente delibere che impartiscono i seguenti indirizzi di dettaglio:

1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio
2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale
3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale
4. Indirizzi sul sistema informativo
5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale
6. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
7. Indirizzi per la predisposizione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO)
8. Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società
9. Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali.

1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio

Alla società in house Sviluppo Toscana si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti. In particolare si applicano i principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o del Budget economico e per le fasi istruttorie deliberati dalla Giunta per gli enti dipendenti.

Sviluppo Toscana adotta gli schemi e i contenuti relativi alla relazione dell'organo di amministrazione allegata al budget triennale e al bilancio di esercizio (allegato 3 della DGR 496/2019) e alla programmazione e rendicontazione degli investimenti (allegato 4 della DGR 496/2019), e applica le disposizioni di cui all'allegato 1 e 2 della DGR 496/2019.

L'art. 11 bis della LR 65/2010, introdotto dalla LR 66/2011, prevede che alle società in house della Regione si applichino le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti.

Tenuto conto che gli schemi di bilancio per le società non possono che essere quelli stabiliti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, si definiscono i seguenti indirizzi:

a) Budget preventivo economico: il budget preventivo economico triennale è redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile. Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzia anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione dell'organo amministrativo che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività annuale con proiezione triennale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3bis della LR 28/2008.

b) Bilancio pre-consuntivo: l'organo amministrativo trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio. Nell'ipotesi in cui dal pre-consuntivo emerga una possibile perdita di esercizio dovranno essere adottate misure atte a ripristinare l'equilibrio economico.

c) Bilancio d'esercizio: il bilancio d'esercizio, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile e le disposizioni della DGR 496/2019 per le parti non in contrasto con le disposizioni del codice civile, è corredato da una relazione sulla gestione da parte dell'organo amministrativo che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio e i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio. Ai fini della riconciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D. Lgs. 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci, Sviluppo Toscana trasmette alla Regione entro il 31 di dicembre di ogni anno le relazioni sulle prestazioni svolte ai fini di ricevere l'attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici regionali, presupposto quest'ultimo per l'emissione della fattura da parte della Società e per la conservazione a residuo dell'impegno da parte della Regione. La Società trasmette altresì alla Regione la situazione dei fondi ricevuti in gestione ai fini dell'erogazione a terzi beneficiari. Per ogni ulteriore aspetto relativo alle rendicontazioni si rinvia a quanto stabilito nella decisione n. 16 del 25 marzo 2019.

Sviluppo Toscana comunica, entro il mese gennaio di ogni anno, alla Regione l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

Decreto regionale	Oggetto	Importo credito/debito	Numero e anno impegno / numero e anno accertamento
-------------------	---------	------------------------	--

Gli importi comunicati da Sviluppo Toscana e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale. La Nota Integrativa al bilancio di esercizio di Sviluppo Toscana fornisce chiara evidenza dei rapporti credito e/o debito con l'ente Regione. La Società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla stessa Regione.

1.1) Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs 118/2011

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, Sviluppo Toscana si considera come società controllata ai sensi dell'art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011.

Sviluppo Toscana si impegna a trasmettere, nei tempi richiesti, ogni informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti da parte della Regione.

1.2) Indirizzi in merito alle operazioni straordinarie

Alla società in house Sviluppo Toscana S.p.a. si applica quanto previsto per gli enti dipendenti in merito alle operazioni di indebitamento, alle operazioni in derivati finanziari, alle operazioni di finanza di progetto quali il project financing, alle operazioni di assunzione di partecipazioni in società e agli atti di gestione straordinaria del patrimonio.

1.3.1) Indirizzi in merito alle variazioni del Budget e del piano delle attività

Se nel corso dell'anno, per effetto di variazioni ai servizi e alle attività derivanti da uno o più atti di indirizzo della Giunta regionale, il valore della produzione per ciascuna delle annualità del Bilancio preventivo 2024-2026 subisce corrispondenti variazioni per un importo complessivo in valore assoluto fino a 1.000.000,00 euro, l'organo amministrativo comunica tempestivamente alla Giunta regionale tali variazioni, accompagnate da una relazione contenente l'indicazione delle conseguenze che le stesse producono sull'equilibrio economico e patrimoniale della società.

Nel caso in cui le variazioni ai servizi e alle attività registrate in occasione degli aggiornamenti del Piano attività comportino progressivamente nel tempo corrispondenti variazioni del valore della produzione per ciascuna delle annualità del Bilancio preventivo 2024-2026 tali da superare anche cumulativamente la somma di 1.000.000,00 euro in valore assoluto, l'organo amministrativo predisponde la variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, unitamente alla relazione illustrativa nonché al Piano di attività aggiornato e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori. (Il riferimento al valore assoluto della variazione è necessario in quanto le diverse attività programmate e quindi i loro costi non sono perfettamente sovrapponibili e questo è tanto più vero se le variazioni positive e/o negative dei ricavi interessano due diversi esercizi).

1.3.2) Indirizzi in merito alle variazioni del Piano degli investimenti

La società nel corso dell'anno può apportare variazioni al Piano degli investimenti triennale nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizione di nuove risorse;
- b) necessità di programmare nuovi investimenti urgenti non previsti;
- c) in occasione dell'adozione del bilancio di esercizio e a seguito della rendicontazione degli investimenti effettuati.

Ogni altra variazione nello sviluppo temporale degli investimenti o della loro eventuale modifica di costo, sostituzione o cancellazione deve essere effettuata in sede di adozione del Budget e di un nuovo Piano degli investimenti.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle variazioni del Piano degli investimenti triennale di cui alle ipotesi a) e b) non superi, anche cumulativamente e in valore assoluto, la somma di 1.000.000 di euro, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale, accompagnate da una relazione predisposta dall'organo di amministrazione che illustra le stesse e i loro effetti economici sul budget. Nel caso in cui l'importo delle variazioni del Piano degli investimenti superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di 1.000.000 di euro, l'organo di amministrazione predisponde la variazione, e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori. La Giunta, avendo acquisito uno o più pareri da altri soggetti per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Piano degli investimenti, quale allegato necessario al bilancio, procederà a comunicare l'avvenuta approvazione della variazione a tali soggetti.

1.4) Indirizzi ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016

Nel corso del 2022 la società ha presentato il Piano industriale 2022-2025, approvato dalla Giunta nel mese di ottobre 2022. Tale documento è stato preso a riferimento per individuare gli obiettivi gestionali per il triennio 2023-2025.

Nel corso del 2023 la società ha presentato il bilancio preventivo 2023-2025 dal quale si evince che, in via previsionale, sarebbero rispettati gli obiettivi gestionali specifici n. 2 e n. 3 per gli anni 2023 e 2024 indicati per il triennio 2023-2025, mentre per l'anno 2025 si rileva un dato tendenziale superiore agli obiettivi indicati. In sede di bilancio di esercizio 2023 si valuterà, in via definitiva, il rispetto degli obiettivi per l'anno 2023.

Per il triennio 2024-2026 sono pertanto indicati i seguenti obiettivi gestionali:

N.	obiettivo	indice	2024	2025	2026
1	Obiettivo risorse contratto decentrato	% sul monte salari di incremento annuo spesa complessiva per contrattazione 2 ^a livello	max + 1%	max + 1%	max + 1%
			e comunque in valore non superiore all'ammontare degli utili conseguiti nell'esercizio precedente		
2	Obiettivo spese del personale	% incidenza costi ordinari del personale sul totale costi operativi quali risulteranno dal nuovo Piano industriale aggiornato 2024 -2026	70%	70%	70%
3	Obiettivo spese di funzionamento	% incidenza costi operativi sul Valore della produzione quali risulteranno dal nuovo Piano industriale aggiornato 2024 -2026	94%	94%	94%

a) $(\% \text{ Fondo risorse decentrate anno } X \text{ su monte salari anno } X) / (\% \text{ Fondo risorse decentrate anno } X-1 \text{ su monte salari anno } X-1)$ e comunque incremento del fondo in misura inferiore all'ammontare dell'utile conseguito nell'esercizio precedente

(b) $(\text{Voce B9 conto economico}) / (\text{Costi della produzione al netto delle voci B10-B12-B13 conto economico})$

(c) $(\text{Costi della produzione al netto delle voci B10-B12-B13 conto economico}) / (\text{Valore della produzione})$

2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (concernente le società in house e applicabile in via analogica). La Società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Le procedure di reclutamento adottate dalla Società devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, comma 3.

2.1. Dotazione organica

La dotazione organica di cui alla Legge Regionale 28/2008, nella versione modificata dalla L. R. n. 1/2023 e alle Delibere di Giunta Regionale 959/2014, 550/2018, 1424/2018, 1321/2020 e n. 1212 del 24 ottobre 2022, è complessivamente composta da n. 92 posti. Il contingente di personale in servizio a tempo indeterminato ammonta attualmente a 84 unità lavorative.

2.2. Trattamento di missione del personale

Ove la normativa contrattuale del personale non preveda alcunché ovvero per gli aspetti non disciplinati (ad es. rimborso spese uso mezzo proprio) si fa riferimento alla disciplina prevista per il personale della Regione Toscana.

2.3. Reclutamento del personale

Per il biennio 2024/2025, sulla base delle informazioni acquisite dalla struttura responsabile del controllo analogo sulla società, essendo in corso di attuazione quanto previsto dal citato Piano industriale, si prevede un massimo di ulteriori 8 assunzioni a tempo indeterminato, oltre all'ordinaria sostituzione del personale che eventualmente cesserà durante l'anno e verificata la compatibilità con le coperture finanziarie. Per l'anno 2024 sono autorizzate fino ad un massimo di n. 6 assunzioni, fermo restando che la società dovrà effettuare la revisione del Piano alla luce del completamento delle principali assunzioni di base, già realizzate nel corso del primo semestre 2023, trasmettendo altresì un monitoraggio semestrale al fine di verificare gli impatti delle dinamiche di potenziamento sul proprio equilibrio economico-finanziario-patrimoniale. La società dovrà inoltre procedere gradualmente, così come previsto dalla DGR 1212/2022, con l'attuazione del Piano delle

assunzioni previsto, in modo da rendere le spese fisse di struttura compatibili con il quadro dei ricavi attesi, stimati in riduzione dal 2025 in poi. La società non potrà comunque superare la spesa potenziale massima della dotazione organica.

2.3.1. Personale a tempo indeterminato

Il contingente di 84 unità di personale a tempo indeterminato è articolato come segue:

- n. 10 posti all'area Responsabili di Funzione/Area (livello trattamento economico 1°);
- n. 11 posti all'area Responsabile di Attività (livello trattamento economico 2°);
- n. 54 posti all'area "Istruttori" (livello trattamento economico 3°);
- n. 9 posti all'area "Istruttori" (livello trattamento economico 4°).

Alle sopracitate 84 unità lavorative potranno aggiungersi ulteriori 8 unità a tempo indeterminato, di cui n.6 nel 2024 e n.2 nel 2025 fino alla copertura massima dei 92 posti della dotazione organica nel rispetto di quanto deliberato con la DGR n. 1212/2022.

2.3.2. Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato ammonta a 5 unità lavorative, di cui una con qualifica dirigenziale.

La Società può effettuare nell'anno 2024 le assunzioni di personale a tempo determinato che non determinino incrementi di spesa per il bilancio della Società, in quanto interamente finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato o da privati nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

2.4. Collaborazioni

Si dispone di non procedere all'attivazione di contratti co.co.co.

3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale

Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto, sia della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i, in particolare all'art. 16. La nuova disciplina codicistica fa capo all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 (Principio di auto-organizzazione amministrativa).

Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), sia nel caso di procedure sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure di affidamento; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

Si evidenzia che la nuova normativa non prevede più il procedimento di iscrizione delle società in house nel registro ANAC, in precedenza previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Riguardo alle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed i relativi "Regolamenti di attuazione" approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/05/2008 n. 30/R e del 7/08/2008 n. 45/R, continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023.

4. Indirizzi sul sistema informativo

La Regione e la Società definiscono concordemente, per mezzo dei protocolli organizzativi, i dati oggetto del sistema informativo.

La Regione, attraverso la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, cui è affidato il coordinamento dei sistemi informativi regionali, definisce d'intesa con la Società, l'infrastruttura di acquisizione dati, di elaborazione e di interoperabilità tra le strutture regionali e quelle della Società, al fine di assicurare il massimo della trasparenza dell'economicità e dell'integrazione allo svolgimento delle attività per il sistema informativo.

La Società dovrà nominare un Security Manager che collaborerà con il CISO di Regione Toscana, e dovrà condividere con Regione Toscana le evoluzioni dei propri sistemi informativi affinché siano coerenti con l'architettura complessiva del sistema informativo regionale toscano.

Il sistema informativo della Società deve conformarsi, nella progettazione, realizzazione e manutenzione, alle caratteristiche del sistema informativo regionale, entro il cui quadro tecnologico è necessario attivare o ricondurre tutti i processi informatici, telematici e informativi afferenti alla Pubblica Amministrazione regionale. Più in generale, alle relazioni tra PA, cittadini e imprese, come previsto dalla L.R. 1/2004 e dal Progetto regionale 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano, di cui al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 60 nella seduta di Giunta del 27 luglio 2023.

In particolare la Società dovrà conformarsi anche:

1. all'architettura generale di collegamento RTRT;
2. all'utilizzo di SCT quale cloud provider certificato;
3. al sistema regionale di Cooperazione Applicativa nodo nazionale SPC cfr. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 CAD) denominato CART;
4. al sistema regionale di accesso e profilazione ai servizi denominato ARPA, integrato con SPID;
5. alle specifiche di interoperabilità ed accesso ai servizi RTRT tramite il Tuscany Internetworking eXchange denominato TIX, ora SCT;
6. alla certificazione di interoperabilità delle applicazioni su RTRT tramite il sistema denominato "e-Toscana compliance";
7. all'utilizzo nell'ambito del sistema informativo regionale di applicazioni con codice sorgente 'aperto' (c.d. applicazioni 'open source') OSCAT rese disponibili tramite il sistema nazionale e regionale del riuso e dell'open source;
8. all'interoperabilità dei livelli applicativi, formalmente inserita (anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice delle Comunicazioni) nel quadro della standardizzazione nazionale ed europea denominato Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui il sistema RTRT è divenuto una parte;
9. in generale alle indicazioni e standard curati ed emessi dalla Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione e dal RTD della Regione Toscana. Il sistema informativo deve essere integrato con quello dell'audit di certificazione e di audit di Regione Toscana.

Ogni sistema informativo e/o applicazione di software implementati su qualsiasi piattaforma tecnologica in nome e per conto di Regione Toscana deve essere validato nelle specifiche componenti di interoperabilità applicativa e funzionale dai settori della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, anche per gli aspetti relativi alla gestione dei dati e dei servizi digitali, alle tematiche relative alla sicurezza dei sistemi e delle applicazioni, alla raccolta delle informazioni per i sistemi informativi direzionali.

La Società dovrà far riferimento alle strutture della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione, in merito alla gestione, evoluzione e sviluppo di servizi e sistemi digitali con particolare riferimento alla conservazione a norma dei documenti ed alle misure di protezione a garanzia della conservazione e dell'esibizione dei documenti gestiti.

Ogni sistema informativo esistente o sviluppato ex novo deve essere inoltre installato presso SCT-Sistema Cloud Toscana il prima possibile e comunque non oltre i tempi previsti dalla Strategia Cloud Italia e dai piani di migrazione al cloud conseguenti.

Il sistema informativo deve essere riportato nel registro trattamento dati prima dell'utilizzo e corredato del piano della qualità.

La gestione della Piattaforma sarà a cura di Sviluppo Toscana Spa in accordo con le competenti strutture regionali

5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale

La società trasmette a ciascuna Direzione competente gli atti su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 28/2008 e ss.mm.ii e tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023 e dal D.Lgs. n. 175/2016, unitamente ad una relazione finale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio.

6. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La legge n. 190 del 2012 "Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni" individua espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali (art. 1, comma 60). La Società Sviluppo Toscana è quindi tenuta all'attuazione della suddetta disciplina.

La citata l.190/2012, come modificata dal d.lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 ha disposto che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per gli enti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 8 novembre 2017 ha poi approvato in via definitiva la delibera n. 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (che sostituisce la precedente determinazione 8/2015), dando così gli indirizzi applicativi della normativa agli enti controllati e partecipati dalle P.A..

Di seguito si riportano gli adempimenti a cui la Società è tenuta in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

6.1 Prevenzione della corruzione

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è obbligatoria. Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo e la sua nomina è trasmessa all'ANAC con le modalità da questa previste.

Le misure di prevenzione della corruzione vanno definite in relazione alle funzioni e alla specificità organizzativa dell'ente e devono fare riferimento a tutte le attività svolte.

Le stesse vengono costantemente monitorate anche al fine del loro aggiornamento.

Il processo di individuazione delle misure si articola secondo le fasi che seguono:

1. Programmazione delle misure: le misure sono elaborate dal RPCT in coordinamento con l'Organismo di vigilanza/organismo di controllo (di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 6 del d.l.gs. 231/2001) che deve essere presente nell'Ente, e adottate dall'organo di indirizzo di quest'ultimo.

2. Individuazione e gestione dei rischi: in base alle analisi del contesto e della realtà organizzativa, l'Ente individua in quali aree si potrebbero verificare fatti corruttivi. In prima istanza si considerano le attività generali, tra cui quelle elencate dall'art. 1, comma 16 della l. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, reclutamento e gestione del personale), a cui si aggiungono poi le aree specifiche individuate dall'ente, quali area dei controlli, area economico-finanziaria, relazioni esterne, gestione dei rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Dovrà essere individuata quindi una mappa delle aree e dei processi esposti a rischio corruzione e delle adeguate misure di prevenzione (generali e specifiche).

3. Pubblicità delle misure: alle misure deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno dell'Ente che all'esterno, con la pubblicazione nel sito web dello stesso Ente.

4. Monitoraggio: l'Ente individua le modalità, le tecniche, e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali il RPCT.

5. Sistema dei controlli: la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con un sistema di valutazione del controllo interno previsto dal "modello 231" e con il suo adeguamento quando ciò si rivela necessario. In ogni caso è opportuno, in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra il controllo per la prevenzione dei rischi ex d.l.gs. 231/2001 e quello per la prevenzione dei rischi di cui alla legge 190/2012, nonché quello tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e quello degli altri organismi di controllo.

La società ogni anno, secondo le indicazioni ANAC, deve pubblicare una relazione con i risultati dell'attività di prevenzione.

Ulteriori adempimenti:

-riscontro di eventuali inconferibilità specifiche per gli incarichi dei componenti dell'organo amministrativo e per gli incarichi dirigenziali (d.l.gs. 39/2013);

• riscontro di eventuali incompatibilità specifiche per i componenti dell'organo amministrativo e per gli incarichi dirigenziali (d.l.gs. 39/2013);

-osservanza delle norme previste per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 53, comma 16 ter del d.l.gs. 165/2001 – pantouflage);

-formazione in materia di prevenzione della corruzione;

-tutela del dipendente che segnala illeciti (d.l.gs. 24/2023) (c.d. "Whistle blowing"): il decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha abrogato l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e prevede una nuova disciplina relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Tali nuove disposizioni hanno effetto dal 15 luglio 2023 e si applicano, tra l'altro, alle società in house.

Sulla materia è intervenuta l'ANAC con le linee guida n. 311/2023.

I nuovi obblighi in materia sono di seguito elencati in estrema sintesi:

-- adozione di atto organizzativo interno che disciplini l'attuazione della normativa citata;

-- attivazione di canale di segnalazione, gestito dal RPCT, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- informativa nei luoghi di lavoro e sul sito internet in merito al canale istituito per le segnalazioni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne;
- effettuazione di valutazione d'impatto del sistema di gestione delle segnalazioni sulla protezione dei dati personali (DPIA) e disciplina del rapporto tra la Società e eventuali fornitori esterni che trattano dati personali relativi alle segnalazioni per conto della stessa;
- aggiornamento del registro delle attività di trattamento dei dati personali, integrandolo con l'individuazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali oggetto delle segnalazioni e di eventuali responsabili esterni;
- pubblicazione di informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante e dei segnalati;
- conservazione dei dati relativi alle segnalazioni non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- programmazione di formazione al personale che gestisce le segnalazioni in materia di disciplina delle segnalazioni e di tutela delle riservatezza dei dati personali;
- adeguamento del codice di comportamento (si veda paragrafo seguente).

Si rinvia per maggior dettaglio alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 311/2023;

-adozione di un codice di comportamento del personale (art. 54 del d.lgs. 165/2001) avente la finalità in particolare di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nell'Ente, che preveda un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, connessi a un sistema per la raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del codice. In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 24/2023 citato, occorre che il codice sia adeguato alle nuove disposizioni in materia di whistle blowing e, tra l'altro, che sia introdotto a carico dei responsabili delle strutture interne uno specifico dovere di trasmissione immediata e tempestiva al RPCT delle segnalazione, in caso di ricevimento delle stesse, e siano previste forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità vada tutelata ai sensi delle disposizioni in materia;

-rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, distinzione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, effettuazione delle verifiche, con illustrazione delle motivazioni, di natura organizzativa, per le quali la misura della rotazione non può trovare attuazione presso la Società;

- disciplina della rotazione straordinaria, da attuarsi nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è disciplinato dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 e dalla delibera ANAC 215/2019.

6.2 Trasparenza

Gli adempimenti in materia di trasparenza sono previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel cui ambito di applicazione rientrano anche le società in controllo pubblico.

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare in una sezione denominata "Società trasparente" sono indicati nell'allegato 1) della delibera ANAC 1134/2017, a cui si fa espresso rinvio.

In materia di trasparenza dei contratti pubblici la sottosezione "Bandi gara e contratti" di "Società Trasparente" è stata completamente rivista dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, allegato 9, e costituisce pertanto l'attuale riferimento per gli adempimenti di trasparenza suddetti, sostituendo quanto previsto in merito dalla delibera ANAC 1134/2017.

Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 hanno aperto la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti anche dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso generalizzato (si vedano art. 5 del d.lgs. 33/2013 e per le esclusioni ed i limiti l'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo).

A tale proposito gli enti applicano le linee guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016).

Ulteriori adempimenti in materia di trasparenza:

Il d.lgs. 175/2016 introduce con l'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione per le società a controllo pubblico:

- pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- provvedimenti delle amministrazioni socie pubbliche che fissano gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento compreso quelle del personale;
- provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalle P.A.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al richiamato art 19 del d.lgs. 175/2016 è fatto divieto di erogare somme da parte dell'Amministrazione alla Società (art. 22 comma 4 d.lgs. 33/2013), ad esclusione dei pagamenti che l'Amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in proprio favore.

Lo stesso divieto di erogare somme si applica a seguito della mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013 nel sito dell'Amministrazione regionale, ma solo nel caso in cui la carenza sia stata causata dalla mancata comunicazione degli stessi da parte della Società e quando i dati stessi non siano già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenza e pubblicità), come sostituito dall'art. 35, comma 1, d.l. 34/2019, specifici soggetti privati sono tenuti alla pubblicazione delle informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, tra gli altri, dalle società in controllo pubblico.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza sono previste specifiche sanzioni sino alla restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle amministrazioni che hanno effettuato i contributi. Per maggior dettaglio si rinvia alla normativa citata.

7. Indirizzi per la predisposizione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3bis della legge regionale n. 28/2008

Il PQPO viene predisposto dalla Direzione Generale della società sentita la struttura regionale responsabile del controllo analogo sulla medesima, al fine di garantire la necessaria coerenza degli obiettivi da inserire nel Piano con la strategia regionale complessiva prevista per l'anno. Il documento, pur essendo annuale, ha una proiezione triennale data dall'esplicitazione dei valori target dei vari indicatori per i successivi due anni (oltre a quello di riferimento). Il PQPO viene predisposto con riferimento al modello adottato dalla Giunta Regionale e dagli enti dipendenti.

In particolare si definiscono, di seguito, alcune indicazioni operative.

Individuazione degli indicatori	Preferibilmente espressi in termini percentuali (numero/numero), per garantire la confrontabilità (parziale/temporale)
Indicazione del valore iniziale	Il valore iniziale dovrebbe, tendenzialmente, essere sempre presente.

	E' plausibile l'assenza del valore iniziale per gli indicatori "nuovi" e/o per gli indicatori procedurali per i quali dovrà essere predisposto un idoneo cronoprogramma
Fissazione del valore target	Necessario indicare, laddove possibile, valori target misurabili oggettivamente e che non si prestino ad interpretazioni discrezionali circa il loro raggiungimento
Pesatura percentuale degli obiettivi	La pesatura gradua l'importanza dell'obiettivo. La somma dei pesi associati ai vari obiettivi sarà riassunta in un totale posto in fondo alla scheda-obiettivo che dovrà essere pari al 100%
Note	Nella colonna "Note" oltre a fornire un'eventuale e sintetica specifica circa i connotati dell'obiettivo/indicatore verrà esplicitata la presenza di possibili valori benchmark
Responsabile attuazione	Il Responsabile dell'attuazione è la struttura che svolge la funzione di referente per il buon andamento e la realizzazione dell'obiettivo/fase dello stesso e che ragguaglierà il Direttore Generale (ove diverso dallo stesso, ovviamente) circa lo stato di realizzazione
Collegamento con DEFR 2024	Dovrà essere reso esplicito, tramite l'indicazione del progetto di riferimento, l'eventuale legame di discendenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2024
Cronoprogramma per indicatori procedurali	Sarà necessario provvedere all'implementazione di adeguati cronoprogrammi per la realizzazione degli indicatori procedurali (temporali), in modo da consentire di rilevarne con maggiore oggettività il conseguimento. Si veda la scheda (già in uso) adottata con riferimento al documento della Giunta Regionale

Tendenzialmente il numero di obiettivi dovrebbe essere compreso tra 7 e 15, con un numero complessivo di indicatori che oscilla tra 10 e 30.

Tra gli obiettivi da inserire nel PQPO 2024 della società e su cui verrà misurata e valutata la performance dovrà essere conferita, stante la sua particolare rilevanza strategica, massima priorità ed una rilevante pesatura a quello relativo al pieno raggiungimento del target di spesa certificata sulle risorse europee.

Si ricorda come, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 28/2008, Sviluppo Toscana s.p.a. sia tenuta a trasmettere alla Giunta Regionale il PQPO 2024 della società entro i termini previsti dalla L.R. 28/2008 per i conseguenti adempimenti. La Direzione Generale della società avrà, inoltre, cura di trasmettere, entro la fine del mese successivo alla conclusione di ogni semestre, alla struttura regionale responsabile del controllo analogo, il monitoraggio circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel PQPO dal quale sia possibile evincere il valore conseguito dagli indicatori anche mediante una breve descrizione sullo "stato dell'arte" della realizzazione di ogni risultato atteso.

8. Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società

Alla società Sviluppo Toscana S.p.A. si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39) e nel regolamento di Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77) in merito alla disciplina

dell'amministrazione dei beni del patrimonio sociale.

L'art. 29 (Disposizioni per agevolare l'erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese) della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025) ha inoltre sancito che, al fine di agevolare l'erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a concedere in uso all'Azienda USL Toscana Centro, anche tramite contratto di comodato modale della durata massima di trenta anni, la porzione di immobile "Lotto 2" del P.AIR di Prato.

Sulla base di ciò, la società nell'anno 2024 è tenuta a perseguire i criteri di efficacia ed economicità nella gestione del proprio patrimonio immobiliare tramite gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento regionale e nazionale o attraverso l'alienazione dei compendi immobiliari il cui mantenimento in proprietà sia valutato non più funzionale.

9. Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali

Qualora sia già previsto da parte di Sviluppo Toscana, al momento della redazione del piano di attività annuale, lo svolgimento di progetti interistituzionali che comportino la sottoscrizione di atti con cui si assumono impegni da parte della società nei confronti di altre amministrazioni, tali atti devono essere opportunamente segnalati nel piano di attività.

Qualora l'esigenza di svolgere le richiamate attività emerga in corso d'anno, successivamente all'approvazione del piano di attività da parte della Giunta Regionale, l'organo di direzione di Sviluppo Toscana deve darne comunicazione alla direzione di riferimento e la sottoscrizione del relativo impegno potrà essere effettuata esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale a modificare il piano di attività. (Decisione n.3 del 15/10/2018).